




COMUNE DI CASTELGRANDE  
PROVINCIA DI POTENZA

COMUNE DI CASTELGRANDE  
PROTOCOLLO GENERALE  
N.0004536 - 08.08.2019  
CAT. CLASSE 0 PARTENZA



**ORDINANZA DEL SINDACO**

**OGGETTO: Rondine, Balestruccio e Rondone - Divieto di distruzione dei nidi**

**IL SINDACO**  
**MURO Domenico Alberto**

**VISTA** la Direttiva CEE 79/409 del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita dall'Italia con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

**VISTA** la Direttiva n. 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357, recante il Regolamento di attuazione della citata direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357, concernente attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";

**VISTA** la Convenzione internazionale di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa, ed in particolare sulle specie migratorie, adottata a Berna il 19/11/79 e ratificata dall'Italia con legge n. 503 del 05/08/81;

**CONSIDERATO** che le specie di avifauna Rondine (*Hirundo rustica*), Balestruccio (*Delichon urbicum*) e Rondone (*Apus apus*) sono specie protette su tutto il territorio nazionale;

**PRESO ATTO CHE:**

- dette specie sono in via di rarefazione e che, in quanto specie insettivore, contribuiscono alla riduzione di insetti molesti quali zanzare, mosche e altri e che studi scientifici citano la capacità di cattura di insetti fino alla quantità di circa 20.000 al giorno per coppia nella stagione riproduttiva;
  - BirdLife International, un'associazione globale di organizzazioni che si occupano di conservazione dell'avifauna, ha inserito le rondini tra le specie considerate minacciate a livello continentale e dunque prioritarie per la conservazione (Species of European Conservation Concern, SPEC).
- EVIDENZIATA** la necessità quindi di intervenire per la loro salvaguardia, come testimoniato anche dal "Progetto Rondine Euring" promosso su scala continentale e coordinato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 28/09/2010 con la quale si è disposto di adottare misure di tutela e salvaguardia per le specie di fauna innanzi citate sancendo in particolare il divieto di distribuzione dei rispettivi nidi;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Castelgrande;

**VISTO** il Regolamento sulle sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 30/6/2011.

### **ORDINA**

1. è fatto divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio e Rondone;
2. a chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo, dove possibile, alla loro tutela e protezione;
3. è ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauri o ristrutturazioni di fabbricati esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre e il 15 febbraio di ogni anno, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio competente e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali;
4. chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2 del Regolamento sulle sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, da € 25,00 a € 500,00;

### **AVVERTE CHE**

- la Polizia Municipale e gli altri organi di controllo secondo la legislazione vigente, sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste;
- che, ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60gg. dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120gg. dalla pubblicazione.

Castelgrande, li 08/08/2011

IL SINDACO  
Domenico A. MURO

